



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 marzo 2011
(OR. en)**

8244/11

FIN 208

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 25 marzo 2011

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 155 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.3.2011
COM(2011) 155 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006¹ consente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario, senza eccedere un massimale annuo di 1 miliardo di euro. Le condizioni di ammissibilità ai benefici del fondo sono precisate nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio².

Sulla base di una domanda di intervento del Fondo presentata dalla Slovenia, dalla Croazia e dalla Repubblica ceca a seguito delle inondazioni del settembre 2010, le stime dei danni ammontano a:

(EUR)

Stato beneficiario	<i>Danno diretto</i>	<i>Soglia</i>	<i>Importo basato sul 2,5 %</i>	<i>Importo basato sul 6 %</i>	Importo totale dell'aiuto proposto
Slovenia – settembre 2010 "catastrofe grave"	251 300 861	217 669 000	5 441 725	2 017 912	7 459 637
Croazia – inondazioni settembre 2010 "criterio del paese limitrofo"	47 002 839	275 804 000	1 175 071	-	1 175 071
Repubblica ceca – inondazioni agosto 2010	436 477 560	824 029 000	10 911 939	-	10 911 939
Totale					19 546 647

Previo esame di tali richieste³ e tenuto conto dell'importo massimo che il Fondo può stanziare nonché del margine previsto per riassegnare stanziamenti nel quadro della voce di bilancio che necessita di spese supplementari, la Commissione propone di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo totale di 18 371 576 euro e 1 175 071 euro, da assegnare nel quadro della rubrica 3b e 4 del quadro finanziario rispettivamente.

Con la presente proposta di attivazione del Fondo, la Commissione avvia la procedura semplificata di dialogo a tre, conformemente al punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di utilizzare il Fondo e sull'importo richiesto. La Commissione invita ciascun ramo dell'autorità di bilancio a informare l'altro ramo e la Commissione sulle sue intenzioni.

In caso di disaccordo da parte di uno dei due rami dell'autorità di bilancio, sarà indetta una riunione ufficiale di dialogo a tre.

La Commissione presenterà un progetto di bilancio rettificativo (PBR) per iscrivere nel bilancio 2011 gli stanziamenti d'impegno e di pagamento specifici, come previsto dal punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

² GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

³ Comunicazione alla Commissione SEC(2011) 218 e SEC(2011) 373 relativa alle richieste di mobilitazione del Fondo di solidarietà presentate da Slovenia, Croazia e Repubblica ceca, rispettivamente.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria⁴, in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea⁵,

vista la proposta della Commissione⁶,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.
- (2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di attivare il Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di euro.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le disposizioni che disciplinano la mobilitazione del Fondo.
- (4) La Slovenia, la Croazia e la Repubblica ceca hanno presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a una catastrofe causata dalle gravi inondazioni,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2011, una somma pari a 19 546 647 euro di stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

⁴ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁵ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente